

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

consiste già nel cominciamento della esecuzione, ma negli atti di esecuzione compiuti, nè so capacitarmi come ciò si contrasti da un componente di quella Commissione, che fu la prima a giudicare poco esatta, per le stesse ragioni da me addotte, la definizione contenuta nello schema ministeriale.

Io pregherei quindi la Commissione di accettare una formula che restituisce all'articolo 59 il suo vero concetto, e la sua primitiva dizione, con la giunta del qualificativo *idonei* agli atti di esecuzione, suggerita dall'onorevole guardasigilli.

E la formula sarebbe questa:

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un crimine od un delitto con atti idonei di esecuzione, e per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà non ha compiuto tutti quelli necessari a consumarlo, è colpevole di reato tentato ed è punito con la pena del reato consumato diminuita di due a tre gradi. »

È utile anche determinare i casi, in cui il tentativo di delitto è punibile, imperocchè per le leggi penali delle Due Sicilie non era punito se non nei casi espressamente contemplati, e per l'articolo 96 del Codice del 1859 modificato per quelle provincie lo si punisce nei casi, in cui l'azione penale si esercita senza bisogno d'istanza privata.

E questo noto perchè non vorrei che il nuovo Codice segnasse in questa parte un regresso, punendo sempre ed incondizionatamente ogni tentativo di delitto.

Dico regresso, perchè se nei reati più gravi può accettarsi la severa dottrina della prevalenza della volontà sull'esito per giustificare la punizione del tentativo, la stessa ragione, a giudizio di autorevolissimi scrittori, non concorre se non eccezionalmente pel tentativo dei delitti.

Sono queste le ragioni, per le quali mi sono indotto a formulare l'enunciato emendamento.

**PRESIDENTE.** Lo mandi al banco della Presidenza.

**PESSINA, relatore.** Nella tornata precedente la Camera ricorderà come fu viva la disputa tra il relatore della Commissione e l'onorevole guardasigilli per le due formole sul tentativo. L'onorevole guardasigilli pretendeva appunto di conservare la sua formola, perchè credeva che fosse assolutamente necessario enunziare che l'esecuzione era già incominciata, temendo non si confondessero, per la formola adoperata dalla Commissione, atti esteriori i quali non fossero precisamente un'esecuzione incominciata.

E si teneva fermo a volere questa parola di *cominciamento*, non già come la sola condizione costitutiva dell'incriminazione del tentativo, ma come

una delle condizioni necessarie, indispensabili, perchè si dicesse che vi è il tentativo.

Il relatore della Commissione si opponeva alla formola ministeriale per un'altra ragione.

Egli diceva: quando noi parliamo di atti di esecuzione già intendiamo dire che l'esecuzione è cominciata, ma ci opponiamo alla formola ministeriale inquantochè in questa formola si enunziano due cose invece di tre, si enunzia che vi debba essere la volontà di commettere il reato, si enunzia che vi debba essere una esecuzione già cominciata, ma ci manca una terza cosa che vuole la Commissione, vale a dire che la volontà di commettere il reato sia rivelata esclusivamente dagli stessi atti di esecuzione.

Ecco perchè l'articolo fu rinviato ad altri studi, che produssero un accordo tra la Commissione e l'onorevole guardasigilli.

L'onorevole guardasigilli ha detto: Io fo mia la vostra formola, voglio quella terza condizione, desidero solo che si chiarisca più quello che io pure desidero, cioè la condizione di essere *incominciata l'esecuzione*, che sta in un modo oscuro nella vostra formola. E come la Commissione vedeva che era indifferente che si dicesse *atti di esecuzione o cominciata esecuzione*, ha accettata questa modificazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'una e l'altra.

**PESSINA, relatore.** Quando noi abbiamo adottate le parole: « atti che costituiscono cominciamento di esecuzione, » ciò suona lo stesso che dire: « atti di esecuzione; » ma è conservata appunto la sostanza propria della nostra formola, in quanto vogliamo che la volontà di commettere il reato sia dimostrata, sia rivelata da quegli atti medesimi.

E qui vorrei che ponesse mente ad una cosa il valoroso preopinante e mio amico, l'onorevole Chimirri. Quando gli atti esteriori di esecuzione possono avere la forza di rivelare la volontà determinata di commettere un reato? Quando è che lo potranno? Quando questa esecuzione è andata tant'oltre che poco ci resta a fare. Voi allora potete indovinare il punto che costituisce la meta di un determinato cammino, quando questo cammino ha progredito assai. Allora potete scorgere il punto ove si vuol giungere, e lo distinguete da ogni altro! Così nel reato, la meta criminosa è veramente ed essenzialmente determinata dagli atti medesimi quando questi atti han progredito tanto che ci resta poco altro da fare, perchè si tocchi come una riva sospirata, quella meta che si chiama la *consumazione del delitto*.

Vi è una seconda considerazione. Noi troviamo nella formola già soddisfatti tutti i voti di volere il conato prossimo, quando diciamo: « e non ha com-